

Legge 15 luglio 1966, n. 604

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 agosto 1966, n. 195

Norme sui licenziamenti individuali.

Articolo 6

Procedura d'impugnazione

1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. (1)
2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (2) (4) (5)
3. A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore. (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32, comma 1, L. 04.11.2010, n. 183 con decorrenza dal 24.11.2010. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a decorrere dal 31.12.2011 ai sensi del comma 1-bis della citata legge inserito dall'art. 2 D.L. 29.12.2010, n. 225 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.02.2011, n. 10 con decorrenza dal 27.02.2011. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso."

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32 L. 04.11.2010, n. 183 con decorrenza dal 24.11.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento."

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo, così come modificato dall'art. 32, comma 1, L. 04.11.2010, n. 183 con decorrenza dal 24.11.2010, si applicano nei casi indicati nei commi 2, 3 e 4 del citato articolo 32.

(4) La parola "centottanta" di cui al presente comma, sostituisce la previgente "duecentosettanta", in virtù dell'art. 1, L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136), con decorrenza dal 18.07.2012.

(5) Il termine di cui al primo periodo del presente comma, come disposto dall'art. 1 della L. 28.06.2012, n. 92, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della stessa L. 28.06.2012, n. 92 (G.U. 03.07.2012, n. 153, S.O. n. 136).